

ca della nozione unitaria di danno non patrimoniale accolta dalle sezioni unite del 2008 e intesa a propiziare l'integralità del risarcimento, considerata più a maglia larga.

4. - *Le duplicazioni risarcitorie tra più voci di danno non patrimoniale.* Una volta ripensata la nozione unitaria di danno non patrimoniale, e sempre accogliendo come regola centrale l'integralità del risarcimento, viene poi considerata la centrale questione della duplicazione di pretese non patrimoniali, che era stata già affrontata non solo dalle Sezioni unite del 2008, ma già in precedenza nelle decisioni del maggio 2003 che avevano inaugurato la lettura costituzionale dell'art. 2059.

Chiaro in termini generali è quello che bisogna evitare: non si può concedere più di un risarcimento quando ad essere lesi siano stati gli stessi beni e/o interessi della persona. Bisogna, quindi, verificare, con la massima cura, di quali voci il danno non patrimoniale possa essere formato: danno morale, danno biologico, danno esistenziale (ora danno relazionale-dinamico), danno da lesione della relazione parentale. L'abbandono implicito della categoria unitaria di danno non patrimoniale giustifica l'attenzione riservata al tema nella decisione 28989.

Ricostruisco attraverso un quadro sinottico le risposte della Cassazione:

a) costituisce duplicazione risarcitoria concedere un risarcimento per danno morale e per la lesione della relazione parentale;

b) allo stesso modo, costituisce duplicazione la liquidazione del danno da lesione parentale e del danno esistenziale;

c) non costituisce duplicazione risarcitoria l'attribuzione di una somma a titolo di danno biologico e di una ulteriore somma per i pregiudizi che non abbiano fondamento medico-legale perché non aventi base organica;

d) costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale;

Il quadro pare ragionevole e coerente con le generali premesse dell'unitarietà e dell'onnicomprendività del danno non patrimoniale.

Il danno da lesione del rapporto parentale (cioè essere rimasti vedovi o orfani o, viceversa, privi del proprio figlio per il quale la lingua italiana non conosce una omologa espressione a orfano o vedovo) è dato dalla sofferenza consistente nel vuoto creato dalla scomparsa di un proprio caro e non ha molto senso permettere la congiunta attribuzione di due voci di danno (sia esso morale sia esso esistenziale) per questo evento. Allo stesso modo il danno dinamico-relazionale non può affiancare la voce di danno biologico perché individua "pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale"⁽⁹⁾.

Il biologico può, invece, essere affiancato dal risarcimento dei pregiudizi "che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura e la disperazione)"⁽¹⁰⁾.

La risposta della Cassazione è chiara anche in relazione alla seconda ipotesi di duplicazione risarcitoria. Ma si ha il timore che si sia in presenza di un possibile refuso: nelle pagine successive, dopo aver ammesso la sussistenza di una duplicazione, la Cassazione pare infatti lasciare alle evidenze probatorie acquisite nel giudizio la possibilità di provare la sussistenza della sofferenza patita sul piano morale soggettivo e di quella che si riverbera sul piano della qualità della vita. In altri termini, il danno da lesione della

relazione parentale o è danno morale o danno che incide sulla qualità della vita.

Il quadro chiaro soffre, quindi, di questa possibile contraddizione; e questo davvero non ci voleva, visto che il primo obiettivo era quello di creare delle regole di sempre maggo uniformità e dato che la proliferazione di voci di danno non patrimoniale ha sempre determinato un fondato rischio di una possibile duplice tutela risarcitoria degli stessi beni.

GIULIO PONZANELLI

Natura funzionalmente unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale e distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico-relazionale. La Cassazione promuove le "tabelle" romane e boccia quelle milanesi?

1. - *L'omogenea applicazione delle regole di risarcimento, ovvero in attesa della tabella unica nazionale.* Quello della esatta individuazione e quantificazione dei danni risarcibili, si sa, è essenzialmente un problema di carattere pratico⁽¹⁾. La soluzione - quale essa sia - delle diverse spinose questioni collegate al tema, infatti, per sua stessa natura, immancabilmente condiziona in modo diretto, in ogni singolo caso concreto, l'efficacia dell'intervento giudiziale finalizzato a tutelare, se pure solo per l'appunto in via risarcitoria, l'interesse protetto⁽²⁾.

Per tale ragione, al fine di garantire condizioni di reale eguaglianza tra i cittadini di fronte alla legge, oltre che di prevedibilità della decisione (anche nella prospettiva di favorire soluzioni transattive con il coinvolgimento delle compagnie assicurative), sarebbe necessario che in questo ambito, ancora più che in ogni altro, l'ordinamento si facesse carico di garantire un'omogenea applicazione delle regole di diritto, limitando i margini di incertezza a quanto ontologicamente inevitabile⁽³⁾.

(1) La terza sezione civile della Cassazione, nella importante sentenza 17 gennaio 2018, n. 901 (Pres. ed est. Travaglino), *Foro it.*, 2018, I, 911, con nota di G. PONZANELLI - su cui si tornerà nell'ultimo paragrafo - dimostra piena consapevolezza della circostanza, tanto da affermare (al punto 11. della parte motiva) che: "L'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono, pertanto, questioni concrete e non astratte. Ma, se esse non richiedono il ricorso ad astratte tassonomie classificatorie, non possono per altro verso non tener conto della reale fenomenologia del danno alla persona, negando la quale il giudice rischia di incorrere in un errore ancor più grave, e cioè quello di sostituire una (meta) realtà giuridica ad una realtà fenomenica. Oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto".

(2) Sulla rilevanza dei problemi concernenti la determinazione del danno risarcibile, e in particolare del danno non patrimoniale, tra i tanti, da ultimo, v. G. PONZANELLI, *La nuova frontiera della responsabilità civile: la quantificazione del danno non patrimoniale*, in *Questione giustizia*, 2018, fasc. 1, 114; e per uno scritto meno recente, ma altrettanto interessante, dello stesso A., *Non è tanto il danno esistenziale, ma il «quantum» il vero problema del danno non patrimoniale*, in *Danno e resp.*, 2013, 129.

(3) A riguardo, G. PONZANELLI, *Giudici e legislatore liquidano le decisioni delle sezioni unite sul danno non patrimoniale*, in *Foro it.*, 2018, I, 923, annotando la già citata Cass. 901/08, nonché l'ordinanza n. 26805 del 14 novembre 2017, sempre della terza sezione della Cassazione (*ibid.*, 912), osserva: «La nomofilachia è un miraggio; la cultura del precedente solo formalmente rispettata. Anche quando intervengono, le sezioni unite non sono in grado di orientare con continuità e uniformità le decisioni successive non solo dei giudici di merito, ma soprattutto di quelli di legittimità. E la certezza del diritto rimane una chimera, nonostante l'intensificarsi di tanti sforzi per raggiungere prevedibilità e misurabilità

(9) Così espressamente Cass. 11 novembre 2019, n. 28989, in epigrafe.

(10) Ancora Cass. 28989/19, cit.

Da questa premessa, di rilievo tanto logico quanto giuridico e gius-economico, ha mosso i suoi passi la giurisprudenza di legittimità che negli ultimi anni ha sempre più decisamente affermato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni e parametri applicabili, è necessario osservare in tutto il territorio nazionale i parametri tabellari da tempo utilizzati dal Tribunale di Milano e modificati a partire dal 2011 in ossequio alle sentenze delle sezioni unite dell'11 novembre 2008⁽⁴⁾, c.d. di San Martino, sicché l'omessa o erronea applicazione delle tabelle in parola può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione di legge, costituendo quelle il parametro di conformità della valutazione equitativa operata dal giudice rispetto a quanto stabilito dall'art. 1226 c.c.⁽⁵⁾.

delle decisioni. Il danno alla persona è, forse, oggi il miglior esempio di questa generale situazione».

In generale, sul "problema" dell'attuale incertezza del diritto civile e del rapporto, sempre più complesso e difficile, tra formante giurisprudenziale, formante normativo e formante dottrinale, sia dato rinviare a F. Di CIOMMO, *Sulla giustizia ingiusta (dalla giurisprudenza normativa alla giustizia del caso concreto): la vicenda emblematica delle nullità negoziali*, *id.*, 2018, V, 249, nonché, tra la vastissima produzione in argomento, gli scritti di R. RORDORF, A. PROTO PISANI e V. FERRARI, raccolti sotto il titolo *Nomofilachia e precedente giudiziario*, *id.*, 2017, V, 277; e ancora A. PROTO PISANI, *Ancora a proposito di Cassazione civile e nomofilachia*, *id.*, 2018, V, 263; G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 716; R. PARDOLESI - G. PINO, *Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2017, V, 114; N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017; V. SCALISI, *Ritorno al diritto (dialogo con Paolo Grossi)*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 115; P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015; ID. *Il giudice civile. Un interprete?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, 1135. M.C. CAMPANALE, *Giustizia della decisione, giustizia della persuasione. Una introduzione*, *id.*, 2015, 1360; E. SCODITTI, *Il contratto tra legalità e ragionevolezza*, in *Foro it.*, 2015, V, 417; e A. GENTILI, *Il diritto come discorso*, Milano, 2013.

(4) Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Danni civili*, nn. 189, 191, e 26973, *id.*, 2009, I, 120, con note di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, R. SIMONE, G. PONZANELLI, E. NAVARRETTA, nonché, tra gli altri, *Danno e resp.*, 2009, 19, con note di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, S. LANDINI, F. SGANGA; *Arch. circolaz.*, 2009, 25, con nota di F. BONA; *Dir. e giur.*, 2008, 526, con nota di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO; *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 97 (m), con nota di F. D. BUSNELLI; *La responsabilità civile*, 2009, 13, con note di M. FRANZONI, A. ZACCARIA.

(5) Così, *ex ceteris*, Cass. 21 novembre 2017, n. 27562, *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Danni civili*, n. 241, e per esteso *Arch. circolaz.*, 2018, 335.; ord. 27 settembre 2017, n. 22466, *Foro it.*, *Le banche dati*, archivio Cassazione civile; 21 aprile 2016, n. 8045, *ibid.*, e 25 febbraio 2014, n. 4447, *id.*, 2014, I, 1834. Particolarmente significativa in argomento Cass. 15 maggio 2018, n. 11754, *id.*, Rep. 2018, voce cit., n. 243, secondo cui, "alla luce dei principi che la giurisprudenza di questa corte ha già enunciato nella specifica materia ..., nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, in difetto di diverse previsioni normative, l'esigenza dell'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi è in generale ed allo stato soddisfatta, in considerazione della loro diffusione applicativa sul territorio nazionale, dai parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, che, salva la ricorrenza di circostanze, affatto peculiari, idonee a giustificare l'abbandono, hanno valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa al dettato dell'articolo 1226 c.c. Nella versione elaborata nell'anno 2011 (e, quindi, successivamente alla citata pronuncia delle sezioni unite del 2008) dette tabelle determinano il valore finale del punto utile (sistema c.d. del punto variabile) al calcolo del danno da lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale (danno biologico da invalidità permanente) tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali. In esse, pertanto, è ricompresa anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione (quella già qualificata in termini di "danno morale" e che nei sistemi tabellari precedenti era liquidata invece separatamente), che viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Le richiamate tabelle prevedono, poi,

Tuttavia, come noto, sin dagli anni Novanta dello scorso secolo, così come altri tribunali, anche il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 47 *quater* dell'Ordinamento giudiziario, ha elaborato proprie tabelle di liquidazione del danno alla persona basate sul meccanismo del punto variabile, in ragione del quale il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuo alle lesioni per una somma di denaro rappresentativa del valore monetario del singolo punto di invalidità e, quindi, abbattendo il risultato in funzione dell'età della vittima con l'adozione di un fattore di demoltiplicazione.

E così, quando la Cassazione - con la sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408⁽⁶⁾ - ha riconosciuto per la prima volta la cennata piena valenza delle tabelle milanesi, il Tribunale capitolino ha ritenuto di «non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle tabelle di Milano, continuando così nell'opera di redazione e aggiornamento delle tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente, applicate dal Tribunale di Roma»⁽⁷⁾.

Proprio in quanto l'applicazione delle diverse tabelle produce (e ha prodotto negli anni) risultati concreti molto eterogenei in termini di risarcimento riconosciuto ai danneggiati, il legislatore, con la legge n. 124 del 4 agosto 2017, è intervenuto a modificare il d.leg. n. 209/05 (cod. assicurazioni), in particolare sostituendo integralmente l'art. 138 (oggi rubricato "danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità"), il cui primo comma adesso prevede che: "Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [...] si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica". Sennonché, i centoventi giorni sono abbondantemente passati e della tabella unica nazionale, al momento, si sono perse le tracce, sicché ai giudici di merito non resta (e non resterà chissà per quanto, purtroppo) che continuare ad applicare le tabelle milanesi o, in alternativa, quelle romane (o altre ancora?), se considerate più aderenti alla fattispecie e al meccanismo di calcolo cristallizzati dal legislatore del 2017 nel citato art. 138.

2. - *Tabelle milanesi e tabelle romane: stesso danno, ma diverso risarcimento.* Proprio su quest'ultimo terreno si registra attualmente un inedito confronto/scontro tra il Tribunale meneghino e quello capitolino, con il secondo che nelle proprie tabelle aggiornate al 2019 precisa (al n. 14) di non contestare «l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che [anzi, n.d.a.] ha deciso di adottare modificando una parte della propria tabella, ma la modalità di costruzione della tabella [milanese, n.d.a.] relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione; b) alla gravità dei postumi; c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale; d) al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno pa-

delle percentuali massime di aumento proprio per consentire la personalizzazione del danno non patrimoniale".

(6) La sentenza è riportata in *Foro it.*, 2011, I, 2274, con nota di A. DIANA - A. PALMIERI, nonché, *ex ceteris*, in *Carriere giur.*, 2011, 1075, con nota di M. FRANZONI, *Danno e resp.*, 2011, 939, con note di M. HAZAN e G. PONZANELLI, *Dir. ed economia assicurazioni*, 2011, 1556, con nota di M. GAGLIARDI, e in *Assicurazioni*, 2011, 503, con nota di M. ROSSETTI.

(7) Così si legge espressamente al paragrafo 11 della parte introduttiva delle tabelle del Tribunale di Roma vigenti (tra l'altro consultabili alla pagina Internet <http://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_24405.pdf>, sotto il paragrafo intitolato "Sulle persistenti ragioni a favore delle tabelle del Tribunale di Roma".

rentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche Cass. 12408/11⁽⁸⁾. Intesa, tale "prevedibilità", sia quale principio di garanzia per l'utenza, sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano le definizioni stragiudiziali alle quali tendevano la legge 990/69 e il cod. assicurazioni».

Più in particolare, secondo il Tribunale di Roma (nn. 18 e 19), le tabelle milanesi (l'ultima versione è stata approvata nel marzo 2018⁽⁹⁾) contrastano con i criteri di legge per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione, stabiliti nell'art. 138 del cod. assicurazioni così come modificato dalla l. 124/17⁽¹⁰⁾. E ciò in *primis* perché, mentre l'art. 138 prevede chiaramente che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (e, quindi, cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi, sicché ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e l'incremento deve essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi), dall'osservazione delle tabelle milanesi, considerati i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, si evince che queste determinano un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33; di lì in poi l'incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente e costantemente.

Il meccanismo in parola – come condivisibilmente denunciato dalle tabelle romane (n. 18) – già solo per questo (ma anche sul concetto di gravità dei postumi le tabelle milanesi si muovono in questa direzione) «appare ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore».

Per tale ragione «il Tribunale di Roma, pur modificando la propria tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi 40 punti al fine di eliminare la differenza esistente con la tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo tabellare dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale» (n. 21).

La ricaduta pratica della cennata divergenza di impostazione tra tabelle milanesi e tabelle romane sta nel fatto che queste ultime, al contrario delle prime, risultano significativamente più generose nei confronti del danneggiato via via che il danno patito risulta più grave. Il che determina, però, come già anticipato, una sicura e palese disparità di trattamento tra danneggiati la cui domanda risarcitoria è promossa a Milano e danneggiati che, invece, si sono attivati su Roma. Con conseguenti perplessità di carattere costituzionale, incentrate ovviamente sul principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

3. - *La computazione tabellare del danno morale: ulteriori divergenze tra Milano e Roma.* Una seconda ragione di profonda divergenza tra vigenti tabelle milanesi e romane risiede nel fatto che le prime, sulla scia dell'insegna-

mento delle già richiamate sentenze c.d. di San Martino del 2008, liquidano congiuntamente «il danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale [...] nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari» e «il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione». E così pervengono alla liquidazione congiunta dei «pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico [e, n.d.a] c.d. danno morale». Il tutto, partendo dal valore del singolo punto di invalidità, che viene aumentato di una percentuale fissa la quale cambia a seconda della percentuale di invalidità per tenere conto del danno morale (sino al 9 per cento di invalidità l'incremento spettante per il danno morale soggettivo è pari alla percentuale fissa del 25 per cento, dal 10 sino al 33 per cento di invalidità per ogni punto di invalidità in aumento aumenta anche l'incremento spettante per il danno morale soggettivo sino ad arrivare al 49 per cento, mentre dal 34 al 100 per cento di invalidità l'incremento spettante per il danno morale soggettivo è pari alla percentuale fissa del 50 per cento), e che può essere ulteriormente aumentato sino ad una percentuale massima (che cambia a seconda dell'età e dei punti di invalidità) per consentire la personalizzazione in aumento della quantificazione complessiva del risarcimento. In definitiva, le tabelle milanesi prevedono un meccanismo di personalizzazione del risarcimento basato sull'applicazione in aumento di una percentuale (compresa in un range tra il 25 e il 50 per cento) al valore del danno non patrimoniale inteso come somma del danno biologico (che si esprime in valore del punto di invalidità) e del danno morale (che si computa applicando in aumento a tale valore la detta percentuale fissa).

Tale meccanismo non è condiviso dal Tribunale di Roma, che a riguardo osserva (al n. 27 delle tabelle aggiornate al 2019) come l'art. 138 già citato stabilisca che, «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al 2° comma, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento». Dunque, secondo il Tribunale di Roma – e la puntualizzazione appare condivisibile, anche perché rispettosa del dettato normativo in vigore dal 2017–, l'aumento percentuale stabilito per la c.d. personalizzazione del risarcimento del danno dinamico-relazionale non può, e non deve, coinvolgere anche il danno morale. In altre parole, la percentuale in aumento, stabilita per consentire al giudice la personalizzazione, deve applicarsi al solo valore del danno dinamico-relazionale e non – come invece fanno le tabelle milanesi – al valore che risulta dall'applicazione (al valore del danno dinamico-relazionale) dell'aumento percentuale dovuto a titolo di danno morale.

A prescindere da tale (pur assai rilevante) circostanza, le tabelle romane muovono un'ulteriore fondata contestazione alle cugine milanesi osservando che il criterio prescelto da queste ultime per effettuare la personalizzazione «appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che, trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, non può prescindere dal valutare correttamente i pregiudizi dinamico relazionali specifici relativi al solo caso concreto».

In estrema sintesi, sotto questo profilo il rilievo che viene formulato riguarda il fatto che, come visto, le tabelle milanesi stabiliscono una percentuale massima di aumento unica, del valore del 25 per cento, per danni biologici comportanti una invalidità dal 34 al 100 per cento, per altro riservando una possibilità di personalizzazione in aumento

(8) *Foro it*, 2011, I, 2274.

(9) Le vigenti tabelle milanesi, approvate nel marzo del 2018, sono tra l'altro consultabili alla pagina Internet <<https://www.tribunale.milano.it/files/news/TABELLE%20MILANO%20EDIZIONE%202018.pdf>>.

(10) Come noto l'art. 138 rimette al governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, ma il governo non ha ancora provveduto.

sino al 50 per cento per danni comportanti una invalidità tra l'1 e il 9 per cento, e dunque sostanzialmente consentendo una personalizzazione di valore (in termini percentuali) doppio per il danneggiato che abbia riportato una invalidità dell'1 per cento rispetto al danneggiato che abbia riportato una invalidità pari al 100 per cento. Di talché, a tacer d'altro, esse non consentono una reale personalizzazione della quantificazione, obbligando il giudice a ragionare per fasce di danno troppo ampie ed eterogenee (dal 34 al 100 per cento di invalidità il valore massimo dell'aumento, come detto, è per tutti sempre del 25 per cento), e dunque, a conti fatti, a trattare nello stesso modo (seppure per valori assoluti diversi), e cioè potendo aumentare il risarcimento solo fino al 25 per cento, danni aventi consistenza molto diversa (il pregiudizio che comporti una invalidità del 34 per cento è ovviamente altra cosa rispetto al pregiudizio che comporta una invalidità del 99 per cento).

Tornando al tema della computazione del danno morale, va ora precisato che l'impostazione delle tabelle romane sul punto parte dall'idea che sia necessario «rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo».

Il Tribunale capitolino, dunque, produce un meccanismo nell'ambito del quale la quantificazione del danno biologico e/o dinamico-relazionale (cfr. l'ultimo paragrafo di questo scritto) risulta del tutto autonoma rispetto a quella del danno morale, e viceversa. Ciò in ragione del fatto che, per calcolare quest'ultimo, sempre che l'interessato abbia fornito in giudizio prova della sussistenza e dell'entità del danno morale patito, le tabelle romane forniscono ai giudici criteri molto elastici, particolarmente idonei a consentire la massima valorizzazione delle circostanze del caso concreto, curandosi di precisare altresì che tali criteri sono solo di ausilio all'operato del giudice, il quale deve comunque, quando liquida il risarcimento dei danni morali, operare una valutazione equitativa il più possibile aderente a quanto emerso in giudizio.

Questo sistema di quantificazione del danno morale prende a riferimento il punto di invalidità, ossia la misura del danno biologico, ma poi prevede l'applicazione di una percentuale, variabile per «fasce di oscillazione», che consente l'aumento dell'importo in misura crescente (12,5 per cento per invalidità sino al 10 per cento, 20 per cento per invalidità tra 1% e 20 per cento ed a salire con aumenti del 5 per cento per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, con applicazione in aumento del 25 per cento da 21 a 30 per cento di invalidità, del 30 per cento da 31 a 40 per cento di invalidità e così via) e l'ulteriore successiva applicazione di un'altra percentuale in aumento, indicata di nuovo per fasce di oscillazione, che consente di ulteriormente incrementare la quantificazione dal 5 al 20 per cento per invalidità sino al 10 per cento, dal 10 al 30 per cento per invalidità tra l'11 e il 20 per cento e così via.

Il tutto al fine di consentire al giudice di personalizzare il più possibile la quantificazione e liquidazione del danno morale, in esatta antitesi con i cennati meccanismi – senz'altro, quanto meno, più rigidi – di cui alle tabelle milanesi.

A conti fatti – e fermo restando che il Tribunale di Milano ragiona di una quantificazione e liquidazione complessiva, laddove invece il Tribunale di Roma preferisce la quantificazione autonoma seppure nel contesto dell'unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, sicché la comparazione sotto questo profilo risulta non agevole –, anche con riguardo alla valorizzazione del solo danno morale le

tabelle capitoline si rivelano tendenzialmente più generose delle «concorrenti».

4. - Il c.d. «decalogo» del 2018 e la «nuova stagione» del danno morale. Il quadro composito, di cui si sono tracciate sinteticamente le linee essenziali nei paragrafi precedenti attraverso l'esame, per cenni, delle tabelle milanesi e romane, risulta parzialmente eccentrico rispetto ai principi affermati dalla suprema Corte di cassazione con la sentenza 27 marzo 2018 n. 7513⁽¹¹⁾ (Pres. Travaglino, Est. Rossetti), in cui la terza sezione civile ha formulato quello che è stato subito battezzato, dalla stampa anche non specialistica, il «decalogo» del danno non patrimoniale⁽¹²⁾.

Nel merito la vicenda sottoposta al giudice di legittimità prendeva le mosse da una sentenza del Tribunale di Frosinone che, nel caso di una vittima che aveva subito un danno biologico accertato del 38 per cento, aveva applicato le tabelle milanesi, procedendo alla personalizzazione con incremento del valore standard nella percentuale del 25 per cento, sul presupposto che la prova testimoniale aveva accertato che la vittima, in conseguenza dei postumi permanenti, aveva patito «un grave e permanente danno dinamico-relazionale consistito nella forzata rinuncia ad attività precedentemente praticate, tra le quali il tribunale indicò la cura dell'orto e del vigneto». La Corte d'appello di Roma aveva accolto il gravame proposto dalla compagnia assicuratrice, ritenendo, invece, che il giudice di prime cure, aumentando del 25 per cento la misura del danno biologico, avesse duplicato il risarcimento, in quanto non era emerso in giudizio alcun danno di particolare eccezionalità che giustificasse la personalizzazione.

La Cassazione, muovendo dal presupposto che il c.t.u. aveva accertato «un grave impedimento alle attività ludico-creative», qualificato dalla corte d'appello come danno dinamico-relazionale, conferma la pronuncia di secondo grado osservando che occorre «ritenere *in facto*, da un lato, che una certa conseguenza della menomazione sia comune a tutte le persone che quella menomazione patiscano, e, dall'altro, aggiungere *in iure* che quella menomazione non imponga di conseguenza alcuna personalizzazione del risarcimento. Lo stabilire, poi, se tutte le persone che abbiano una invalidità permanente del 38% riducano o non riducano la propria vita di relazione costituisce un tipico apprezzamento di merito».

Risolto il caso sottoposto al suo vaglio, la terza sezione approfitta dell'occasione per stilare le seguenti dieci regole che, nei suoi auspici, giudici e, più in generale, operatori specializzati dovrebbero rispettare per garantire l'uniforme applicazione del diritto in materia di quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale:

1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni, quello patrimoniale e quello non patrimoniale;

2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;

3) «categoria unitaria» vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (art. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.);

4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conse-

(11) La sentenza è riportata, tra l'altro, in *Foro it.*, 2018, I, 2038, con nota di A. PALMIERI, e *Nuova giur. civ.*, 2018, 838, con nota di G. PONZANELLI; *Resp. civ. e prev.*, 2018, 853, con nota di P. ZIVIZ.

(12) Per il vero, nello stesso momento la medesima terza sezione della Suprema corte ha pronunciato una diversa sentenza – la n. 9196 del 13 aprile 2018, *Foro it.*, 2018, I, 2038 – che è stata letta in combinato con la sentenza 7513/19 in quanto anch'essa fissa dei principi in tema di accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale (seppure individuando 8 punti e non 10) in buona parte sovrapponibili a quelli di cui alla sentenza n. 7513.

guenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitere di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;

5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere a un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarsi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;

6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale);

7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'*id quod plerumque accidit* (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;

8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione);

9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli art. 138 e 139 del cod. assicurazioni, così come modificati della legge 124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale");

10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, *id est* il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.

Come evidente, le regole n. 8 e 9, in aperta antitesi con le citate sentenze San Martino della Suprema Corte del 2008⁽¹³⁾, sanciscono la piena autonomia del danno mora-

le rispetto al danno biologico (o danno alla salute)⁽¹⁴⁾, per usare le locuzioni adottate dalla sentenza del 2018 (ma non dalle sentenze in epigrafe che preferiscono la nozione di danno dinamico-relazionale, sulla quale ci soffermeremo tra breve).

Il decalogo, infatti, a riguardo stabilisce - giova ribadirlo - che, se sono provati in giudizio danni che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica e per tanto estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, e che dunque sono rappresentati dalla sofferenza interiore, tali danni e il relativo risarcimento devono formare oggetto di apposita e separata valutazione e liquidazione, con la conseguenza che il giudice, in presenza dei presupposti di legge, dovrà attribuire al danneggiato una "somma" a titolo di risarcimento del danno dinamico-relazionale e una somma a titolo di risarcimento del danno morale⁽¹⁵⁾. Senza dimenticare che il decalogo, al n. 3, puntualizza ulteriormente che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (art. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.), e dunque non anche nel senso affermato dalle citate sentenze San Martino del 2008.

Come l'affermazione di tali principi possa dirsi compatibile con l'utilizzazione da parte dei giudici delle tabelle milanesi, a questo punto, in considerazione di quanto osservato nel precedente paragrafo, risulta un mistero. Ed infatti, se - come sostiene il decalogo - il danno morale, alla luce della modifica dell'art. 13, è davvero tornato ad essere una voce di danno il cui risarcimento deve essere sganciato completamente dal danno biologico⁽¹⁶⁾, allora il

(14) Tale autonomia era stata ribadita dal legislatore anche subito dopo le sezioni unite della Cassazione del 2008. In particolare, l'art. 5 d.p.r. 37/09 sul riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, distingue chiaramente il danno biologico da quello morale. Mentre per il biologico la norma richiama le tabelle delle menomazioni ed i criteri applicativi degli art. 138 e 139 del cod. assicurazioni, per il danno morale la stessa norma rinvia ad indici assai diversi da quelli "dinamico-relazionali". Nel dettaglio, si prevede che il pregiudizio morale debba esser valutato caso per caso sulla scorta dell'entità delle sofferenze e del turbamento d'animo della vittima, nonché della lesione della dignità della persona. Altro intervento normativo che conferma l'opzione legislativa per l'autonomia del danno morale rispetto al biologico può riscontrarsi negli art. 1 e 4 d.p.r. 181/09 recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo. L'art. 1 offre, infatti, due definizioni distinte di danno biologico e di danno morale.

(15) Sul punto, *ex multis*, cfr. M. TAMPIERI, *Il danno non patrimoniale*, Padova, 2015, specie 118.

(16) Per il vero, nella giurisprudenza di legittimità il danno morale ha già da tempo recuperato la propria autonomia risarcitoria, quanto meno a partire dalla sent. 20292/12 (*Foro it.*, Rep. 2013, voce *Danni civili*, n. 179, e per esteso, tra l'altro, in *Corriere giur.*, 2013, 315, con nota di G. VILLA, e *Danno e resp.* 2013, 129, con nota di G. PONZANELLI), passando per le rilevanti pronunce 22585/13 (*Foro it.*, 2013, I, 3433, con nota di A. PALMIERI-R. PARDOLES, nonché *Danno e resp.*, 2014, 55, con nota di P. G. MONATERI, e *Resp. civ. e prev.*, 2014, 101(m), con nota di P. RUSSO) e 11851/15, (*Foro it.*, 2015, I, 2726), sino ad arrivare alla sentenza 901/18 (*id.*, 2018, I, 911, con nota di G. PONZANELLI). Tanto che A. PALMIERI, *La parvenza dell'unitarietà: il danno non patrimoniale nel decalogo (e sue variazioni) della terza sezione* [nota a Cass. 9196 e 7513/18, cit.], *ibid.*, 2053, ha recentemente osservato che uno dei capisaldi della ricostruzione elaborata dalle sentenze San Martino del 2008, «ossia l'unitarietà della categoria cui si riferisce l'art. 2059 c.c., sebbene continui a figurare in bella mostra nella produzione giurisprudenziale attuale, da un po' di tempo sembra aver assunto più che altro le sembianze di un mantra. E la ripetizione ossessiva della formula, oltre a farla percepire come un orpello, si presta a veicolare una più radicale trasfigurazione del concetto. Si parla così di categoria unitaria, salvo a precisare immediatamente che, in questa entità

(13) A riguardo giova ricordare come in Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, cit., si legga che «si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale».

meccanismo di funzionamento della tabella milanese sopra descritto si offre a critiche più che fondate, mentre il meccanismo romano si salva non solo perché propone una valutazione (più) autonoma del danno morale, ma anche e soprattutto in quanto lo stesso tribunale capitolino, come sopra anticipato, precisa nelle tabelle che il meccanismo congegnato per il danno morale è offerto come mero ausilio al giudice per orientarsi nella valutazione equitativa a lui rimessa in via esclusiva e che deve essere condizionata solo da quanto emerge in via istruttoria nel giudizio.

5. - Dalla sentenza n. 901/18 alle odierne pronunce della Suprema Corte. Sempre nel 2018 la terza sezione civile della Cassazione, a soli due mesi dal deposito della sentenza c.d. decalogo (pres. Travaglino, est. Rossetti), pronuncia una sentenza di contenuto diametralmente opposto riguardo all'autonomia del danno morale. Con la decisione 15 maggio 2018 n. 11754 (pres. Vivaldi, est. Vincenti)⁽¹⁷⁾, premesso che nelle tabelle milanesi del danno biologico è già compresa la componente della sofferenza soggettiva (danno morale) da intendersi come danno standard, la corte osserva che "spetta al giudice far emergere e valorizzare [...] specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze 'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da quest'ultime distinguendosi siccome legate alla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali"⁽¹⁸⁾. In ogni caso, sia che il giudice debba attenersi al valore standard, sia che debba procedere a personalizzare la quantificazione e dunque il risarcimento, il meccanismo di calcolo di cui alle tabelle milanesi determina una quantificazione e liquidazione unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale.

Analogo principio, in vero, qualche mese prima era stato affermato anche dalla sentenza, sempre di Cassazione, del 15 dicembre 2017 n. 30227, sezione lavoro, a tenore della quale "Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il risarcimento del danno biologico preclude la richiesta di risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante dalla stessa lesione dell'integrità psico-fisica"⁽¹⁹⁾.

Dunque, senz'altro può dirsi che tra il 2017 e il 2018 è emerso nella giurisprudenza di legittimità un conflitto piuttosto evidente tra, da un lato, alcune sparute pronunce che sembrano voler restare fedeli all'insegnamento delle sezioni unite del 2008, trasfuso operativamente nelle tabelle

che dovrebbe essere compatta e omogenea, si distinguono più componenti».

(17) *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Danni civili*, n. 243.

(18) La sentenza, in parte motiva, al paragrafo 5.3. spiega più nel dettaglio che: "Nella versione elaborata nell'anno 2011 (...) dette tabelle determinano il valore finale del punto utile (sistema c.d. del punto variabile) al calcolo del danno da lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale (danno biologico da invalidità permanente) tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali. In esse, pertanto, è ricompresa anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione (quella già qualificata in termini di 'danno morale' e che nei sistemi tabellari precedenti era liquidata invece separatamente), che viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Le richiamate tabelle prevedono, poi, delle percentuali massime di aumento proprio per consentire la personalizzazione del danno non patrimoniale".

(19) *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Danni civili*, n. 111.

milanesi, e che valorizzano l'aspetto onni-comprensivo del danno non patrimoniale, negando sostanziale autonomia al danno morale; dall'altro, un più cospicuo numero di sentenze che invece affermano, seppure a volte con toni diversi, l'esigenza di riconoscere nell'ambito dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale la sussistenza di due diverse componenti, o voci, di danno, tra loro autonome, e cioè il danno biologico, o alla salute, o dinamico-relazionale, e il danno morale (senza considerare che alcune pronunce individuano in realtà non due, ma tre voci di danno perché distinguono il danno biologico, o alla salute, dal danno dinamico-relazionale⁽²⁰⁾).

Manifesto compiuto di questo orientamento pretorio, senz'altro maggioritario, risulta, prima ancora che la sentenza c.d. decalogo (che per altro è di qualche mese successiva), la sentenza 17 gennaio 2018 n. 901 (Pres. ed est. Travaglino) con cui la terza sezione della Suprema corte, premessa e ribadita la natura unitaria e onnicomprensiva della categoria del danno non patrimoniale, mette in ordine i concetti di 'danno biologico', 'danno esistenziale', 'danno dinamico-relazionale' e 'danno morale'⁽²¹⁾, osservando, a riguardo che "esistenziale è quel danno che, in caso di lesione della stessa salute (ma non solo), si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto, come conseguenza della lesione medicalmente accertabile (Cass., sez. un., 6572/06 [*Foro it.*, 2006, I, 1344])", cosicché, "se di danno agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto che lamenti una lesione della propria salute (art. 32 Cost.) è lecito discorrere con riferimento al danno cd. biologico (rispetto al quale costituisce, essa sì, sicura duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un autonomo 'danno esistenziale', consistente, di converso, proprio nel *vulnus* arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona conseguenti alla lesione della salute), quello stesso danno 'relazionale' è predicabile in tutti i casi di lesione di altri diritti costituzionalmente tutelati. Il danno dinamico-relazionale, dunque (così rettammente inteso il sintagma 'danno esistenziale'), è conseguenza omogenea della lesione - di qualsiasi lesione - di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto (*rectius*, interesse o valore) tutelato dalla Carta fondamentale"⁽²²⁾.

(20) Ad esempio, distinguono il danno biologico, oltre che dal danno morale, anche dal «danno inteso nei suoi aspetti dinamico-relazionali», Cass. 13 ottobre 2017, n. 24075, *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Danni civili*, n. 201.

(21) Come pure correttamente avvertito, tra le altre, da Cass. 901/18, cit., quando il fatto illecito non abbia leso il diritto alla salute il problema dell'uso giurisprudenziale delle tabelle, e dunque del modo in cui i giudici calcolano il danno dinamico-relazionale e il danno morale, deve declinarsi in termini diversi in quanto, in tali casi, non c'è rischio di automatismi di calcolo. In proposito, v. *ex ceteris* Cass. 9196/18, cit., secondo cui: "In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non già il 'nome' assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore ('biologico', 'morale', 'esistenziale'), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. In assenza di lesione della salute, ogni *vulnus* arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (nelle singole fattispecie concrete, non è imprevedibile, pur se non frequente, l'ipotesi dell'accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazioni precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, già Cass., sez. un., 6572/06, *Foro it.*, 2006, I, 1344)".

(22) La sentenza, come evidente, riconosce grande valenza (quanto meno) descrittiva al concetto di "danno esistenziale" al fine di ben inquadrare il sintagma "danno dinamico-relazionale". Il quale finisce per ricomprendere, in caso di lesione alla salute, sia il danno biologico sia il danno esistenziale. Tanto ciò è vero che la sentenza precisa altresì che, "se è lecito ipotizzare, come talvolta si è scritto, che la categoria del danno 'esistenziale' risulti

Inoltre, la medesima sentenza 901/18 afferma che i due "aspetti essenziali della sofferenza", di cui l'ordinamento deve farsi carico di risarcire, sono "il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni) al di là di sommarie quanto imprevedibili generalizzazioni"⁽²³⁾.

Il tutto alla luce della formulazione degli art. 138 e 139 del cod. assicurazioni, nel testo risultante all'esito della cenata riforma del 2017, ma anche dell'interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale con la sentenza 235/14. Con la conseguenza che - sempre secondo la sentenza 901/18 - "[v]iene così definitivamente sconfessata, al massimo livello interpretativo, la tesi predicativa di una pretesa 'unitarietà onnicomprensiva' del danno biologico"⁽²⁴⁾, che però - come visto - verrà ribadita, pochi mesi, poco dalla medesima terza sezione nella sentenza 11754/18.

E, proprio in ragione di tale "sconfessione", la sentenza 901/18 porta il suo ragionamento alle estreme conseguenze e coerentemente arriva ad affermare che, "al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micro-permanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale. [...] In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale sino al 30 per cento sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto. Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza interiore. Senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile".

'indefinita e atipica'; ciò appare la probabile conseguenza dell'essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, 'indefinita e atipica'".

(23) La sentenza porta a sostegno della propria posizione circa la rilevanza e l'autonomia del danno morale "la recente pronuncia della Corte costituzionale 235/14 [Foro it., 2014, I, 3345], predicativa della legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. assicurazioni, la cui (non superficiale o volutamente parziale) lettura conduce a conclusioni non dissimili. Si legge, difatti, al punto 10.1 di quella pronuncia, che «la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20 per cento)»".

(24) Come detto, su queste orme si muovono ulteriori successive pronunce della terza sezione. Cfr., ad esempio, Cass., ord. 28 settembre 2018, n. 23469, *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Danni civili*, n. 183, 199, per esteso *Arch. circolaz.*, 2019, 137, e, prima ancora, sent. 27 marzo 2018 n. 7513, cit., secondo la quale, "[i]n tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del «danno biologico» e del «danno dinamico-relazionale», atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale); non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del «danno biologico» e di una ulteriore somma a titolo di danno morale". In altre parole, spiega ancora la sentenza c.d. decalogo in parola: "La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute 'comprenda' pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno 'dinamico-relazionale'. Se non avesse conseguenze 'dinamico-relazionali', la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".

Le odierne sentenze, e in particolare la n. 28989 e la n. 26304/19 in epigrafe, seguono questo orientamento, e dunque confermano la soluzione sposata dalle citate pronunce n. 901/18 e n. 7513/18 (c.d. decalogo), in quanto affermano senza mezzi termini che il danno biologico è ricompreso nel concetto di danno dinamico-relazionale, sì che il giudice non potrà risarcire le due voci di danno distintamente, altrimenti incorrendo nella duplicazione del risarcimento, mentre non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione al danneggiato del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e perciò si risolvono nella sofferenza interiore.

In particolare, la sentenza 26304/19, prima di far leva sulla novità legislativa rappresentata dal nuovo art. 138 del cod. assicurazioni, si fa carico (in motivazione, al n. 5.2) di spiegare (nell'ambito di una premessa che la stessa qualifica come "storico-metodologica") come - a parte le (non proprio irrilevanti, per la verità) sentenze del 2008 delle sezioni unite - la "regola di giudizio" in parola "si pon[ga] in una linea di evidente continuità con i principi diacronicamente (ma costantemente) affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea, oltre che" dalla Cassazione.

Inoltre, la stessa sentenza (sempre al n. 5.2) dimostra di essere ben consapevole dell'esistenza attuale di un contrasto giurisprudenziale, anche in sede di legittimità, su tale questione di massima importanza, ma ritiene di poter considerare "definitivamente fugata" ogni incertezza - e, dunque, non opportuna una rimessione della questione alle sezioni unite - in quanto il legislatore, con la riforma dei precitati art. 138 e 139 espresso "una chiara volontà normativa affermativa della distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico relazionale"⁽²⁵⁾.

Con una operazione che si potrebbe definire di nomofilachia dal basso⁽²⁶⁾, o nomofilachia capovolta (o invertita, che dir si voglia), dunque, la terza sezione, valorizzando (*rectius*, dichiarando di voler valorizzare) l'intervento legislativo del 2017, conferma l'orientamento giurisprudenziale, divenuto maggioritario negli ultimi anni, che riconosce piena autonomia strutturale al danno morale rispetto al danno biologico, o dinamico-relazionale, se pure nell'ambito dell'unitarietà funzionale della categoria del danno non patrimoniale. E così - almeno nelle intenzioni - chiude il cerchio, risolve il contrasto pretorio e dichiara "definitivamente" archiviata ogni incertezza in tema di rapporti tra le due voci di danno in questione.

6. - *Qualche dubbio circa l'esatta interpretazione del nuovo art. 138 del cod. assicurazioni.* Il convincimento espresso dalla citata giurisprudenza della terza sezione della Cassazione circa l'autonomia strutturale, pur all'interno della unitaria categoria del danno non patrimoniale, tra danno morale e danno dinamico-relazionale appare pienamente condivisibile sul piano fenomenologico e sistematico, oltre che, in effetti, rispettoso del nuovo testo dell'art. 138 del cod. assicurazioni.

Ed infatti, non v'è dubbio sul fatto che il danno morale sia ontologicamente cosa altra e diversa rispetto al danno suscettibile di accertamento medico-legale, sicché la sua quantificazione in funzione risarcitoria non può che

(25) E la pronuncia in parola trae ulteriore convinzione, nel suo ragionamento, dalla sentenza 235/14 della Corte costituzionale, cit., dal cui punto 10.1 si ricaverrebbe l'ammissione, da parte anche del giudice delle leggi, e prima ancora dell'intervento legislativo del 2017, della "ontologica differenza tra danno morale e danno biologico".

(26) Sulla nomofilachia esercitata (almeno nelle intenzioni) direttamente dalle sezioni semplici della Cassazione, v., riassuntivamente, A. PALMIERI - R. PARDOLESI, *Responsabilità sanitaria e nomofilachia inversa* (nota a Cass., ord. 26 febbraio 2019, n. 5487, e 20 novembre 2018, n. 29853), in *Foro it.*, 2019, I, 1603).

essere operata sulla base di logiche specifiche e in virtù di criteri che devono rifuggire ogni automatismo rispetto alla quantificazione del danno biologico e/o dinamico-relazionale.

In altre parole, mentre il grado di invalidità può essere (e deve essere) misurato puntualmente in giudizio e le conseguenze (dinamico-relazionali) standard di tale invalidità sono prevedibili sul piano medico-sociale e condizionate in senso oggettivo dall'età del danneggiato, sicché per tali voci di danni l'applicazione della logica tabellare (quando le tabelle siano ben strutturate) appare corretta; viceversa, quando si tratta di stimare il valore della sofferenza intima della persona, che non si sia tradotta in patologia medicalmente accertabile, ogni criterio finalizzato a rendere oggettiva, o quanto meno tendenzialmente automatica nell'ambito di valori predeterminati, la quantificazione del relativo danno appare inevitabilmente costituire una via (per certi versi) comoda, ma non giusta e accettabile, se davvero la categoria del danno non patrimoniale deve risultare onnicomprensiva e il risarcimento garantito alla vittima deve essere integrale.

Osservazione, questa, che non deve, però, tradursi nella sottovalutazione del danno morale da parte dei giudici. Ed infatti, a riguardo bisogna rimarcare che: *i*) come la stessa Cassazione ha più volte ricordato, la prova in giudizio di tale danno deve essere ammessa anche per presunzioni, visto che – come evidente – si tratta di un danno talmente intimo, interiore e personale che una prova diversa da quella presuntiva in molti casi potrebbe risultare impossibile; e *ii*) il danno (conseguenza) più importante, e cioè più intenso e profondo, che deriva da una lesione del diritto alla salute consiste proprio nella sofferenza intima che colpisce l'anima, e dunque l'umore, la volontà e capacità di pianificare le proprie attività e la propria capacità di vivere serenamente le circostanze della vita e i rapporti con le persone.

Fermo restando che riguardo al danno morale le valutazioni vanno fatte caso per caso secondo le risultanze istruttorie, in generale può dirsi che sottovalutare sul piano risarcitorio il dolore (come troppo spesso accade) vuol dire non cogliere la vera natura dell'uomo e, così, in definitiva sottostimare gravemente il danno non patrimoniale patito dalla vittima. In quanto l'uomo e la sua vita non sono fatti solo di funzionalità dinamica e biologica del corpo e di relazione con gli altri, ma anche – e molto – di sensazioni intime, percezioni personali, proiezioni dell'anima, sogni, desideri, progetti, paure, aneliti.

Dove, invece, l'orientamento giurisprudenziale in parola non convince è nel modo in cui definisce le varie voci di danno. In particolare, come già visto in nota, secondo Cass. 7513/18 (sentenza c.d. decalogo), "la lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute 'comprenda' pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno 'dinamico-relazionale'. Se non avesse conseguenze 'dinamico-relazionali', la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".

Ebbene, tale principio sembra non cogliere pienamente il valore della salute umana in quanto tale, come dimensione dell'essere, ma anche dell'avere. La cui compromissione comporta inevitabili conseguenze di carattere dinamico-relazionali, la cui ontologia non può appiattirsi sulle conseguenze. In estrema sintesi: una cosa è il danno evento e quindi il pregiudizio che colpisce il diritto alla salute (c.d. danno biologico), altro le conseguenze dinamico-relazionali, anche standard, dello stesso. Sottovalutare, se pure solo in chiave descrittiva, l'autonomo rilievo sul piano giuridico del c.d. danno biologico (fino a negarne la risarcibilità in quanto tale) rischia di tradursi, alla lunga, nella cultura degli operatori prima che nell'opera-

tività dei tribunali, in una complessiva sottovalutazione del danno alla persona. Prospettiva, questa, senz'altro da evitare.

Bene, allora, fa la sentenza in epigrafe 26304/19 a puntualizzare che il danno biologico va inteso "secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali".

Tale precisazione, infatti, consente di apprezzare il fatto che, per l'appunto, è lo stesso legislatore che nel più volte citato art. 138 del cod. assicurazioni distingue il danno biologico dalle sue conseguenze, che possono incidere negativamente sulla vita quotidiana del danneggiato così come sulla sua attività dinamico-relazionale, oltre che poter ingenerare in lui sofferenza intima⁽²⁷⁾.

La formula della disposizione in parola esclude si possa ritenere il danno biologico una componente del danno dinamico-relazionale, né tanto meno che le due voci siano esattamente sovrapponibili. È ancora il legislatore del 2017, infatti, a precisare – al comma 3 dell'art. 138 – che, «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al 2° comma, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento». Dal che risulta evidente che il sintagma "aspetti dinamico-relazionali", o danno dinamico-relazionale, è usato dal legislatore solo al fine di consentire al giudice di personalizzare la quantificazione del risarcimento.

In altre parole, ferma la quantificazione del danno biologico e del danno morale operata secondo i criteri indicati dal legislatore nel 2° comma dell'art. 138, rispettivamente lettere a)-d) e lettera e), il comma 3 stabilisce che il giudice può operare una personalizzazione aumentando l'ammontare del risarcimento del danno, ma solo se accerta nel giudizio che la menomazione incida in maniera su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente acclarati.

E qui la disposizione di legge sembra presentare un problema di non poco momento perché, in distonia rispetto alle tabelle del Tribunale di Roma e in sintonia, invece, con le tabelle del Tribunale di Milano, e soprattutto in modo diverso da ciò che sembra intendere la Cassazione nelle sentenze in esame, prevede che la personalizzazione in parola debba essere operata sullo «ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al 2° comma». Solo che il 2° comma parla della quantificazione tanto del danno biologico quanto del danno morale, e dunque sembra doversi intendere che la personalizzazione connessa all'accertamento di particolari danni dinamico-relazionali debba comportare un aumento percentuale sia del valore del danno biologico che del valore del danno morale. E, così, la predicata autonomia del danno morale, entrata dalla porta, sembra ri-uscire dalla finestra. In un continuo e infinito turbillone di categorie metagiuridiche e dinamiche para-risarcitorie che, per amore di certezza del diritto e giustizia sociale, sarebbe bene qualcuno (prima o poi) fermi davvero.

FRANCESCO DI CIOMMO

(27) Il 2° comma, lett. a), della norma stabilisce testualmente che «agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».